



## Autovelox in città: quando sono legittimi?

**Autore :** Redazione

**Data:** 17/09/2019

*L'uso dell'autovelox nei centri urbani è consentito solo con le postazioni mobili alla presenza della polizia; le postazioni fisse e automatiche sono possibili solo sulle strade a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.*

L'uso degli autovelox, da parte della polizia, è possibile solo nel rispetto di una serie di



paletti: ad esempio, gli **autovelox fissi in città** – quelli, cioè, che operano automaticamente, senza la postazione della polizia – non sono consentiti ovunque, ma solo in determinati tratti di strada (si tratta, come vedremo a breve, di quelle a “scorrimento”).

In questa scheda ci occuperemo, appunto, degli **autovelox nei centri urbani**, per verificare quando il loro impiego è legittimo e quando l’automobilista può fare ricorso. La materia, peraltro, è stata recentemente arricchita da una interessante sentenza del Tar Lombardia **[1]** di cui si darà, a breve, conto. Per stabilire quando l’impiego dell’**autovelox in città** è legittimo bisogna operare alcune distinzioni.

## **Autovelox mobili, utilizzati con la presenza degli agenti**

Si tratta dei classici autovelox montati sui cavalletti treppiedi o, comunque, che non richiedono impianti fissi; vi rientrano anche quelli a uso manuale o montati dentro l’auto della polizia, ferma ai margini della carreggiata.

Possono essere usati su tutte le strade urbane, extraurbane e autostrade.

Devono essere **presegnalati** con un cartello con cui si avvisano i conducenti della presenza del rilevatore di controllo elettronico della velocità. Quanto alla distanza tra la segnaletica di avviso e l’apparecchio essa deve essere di:

- 80 metri sulle strade urbane;
- 150 metri, sulle strade extraurbane secondarie o urbane ad alto scorrimento;
- 250 metri sulle autostrade o strade extraurbane principali.

In verità la Cassazione ha poi specificato che non c’è una distanza minima per legge ma bisogna rispettare un congruo preavviso per dare all’automobilista il tempo di frenare.

Nelle strade urbane è sempre necessaria la **presenza della polizia** a presidio dell’autovelox.

La contestazione deve essere **immediata**: la polizia deve quindi fermare il conducente per dargli la possibilità di difendersi. La contestazione differita è ammessa solo se l’apparecchio - direttamente controllato dall’agente di polizia - consente l’accertamento solo dopo che il veicolo è passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza.



Tali autovelox devono essere sottoposti a periodica **taratura**. Il certificato di taratura e quello di iniziale collaudo devono essere esibiti all'automobilista, qualora ne faccia richiesta. Se gli originali di tali attestazioni non vengono esibite davanti al giudice in caso di ricorso, la multa è nulla.

Devono sempre essere tarati con una **tolleranza** di almeno il 5% rispetto alla velocità effettiva, con un minimo di 5km. Questo significa che, nelle strade urbane

- con limite a 50 km/h, l'autovelox può scattare solo a partire da 55 km/h;
- con limite a 70 km/h, l'autovelox può scattare solo a partire da 75 km/h;
- con limite a 90 km/h, l'autovelox può scattare solo a partire da 95 km/h;
- con limite a 100 km/h, l'autovelox può scattare solo a partire da 105 km/h.

## **Autovelox mobili montati sull'auto della polizia**

Si tratta degli autovelox come il **ProVida**: vengono attivati sull'auto della polizia quando è in movimento per le strade.

Possono essere usati su qualsiasi tipo di strada, urbana o extraurbana.

Non devono essere segnalati dal cartello di preavviso. Devono essere tarati e omologati.

La contestazione immediata non è necessaria.

## **Autovelox fissi a funzionalità automatica**

Si tratta degli autovelox che operano senza la presenza della polizia, in modalità del tutto automatica. Vengono "ancorati" al suolo, ad esempio dentro appositi box. La loro presenza deve essere **presegnalata dal cartello** secondo le distanze sopra illustrate e gli stessi limiti di **tolleranza** appena visti.

**All'interno delle città**, questa tipologia di autovelox è consentita solo sulle "**strade a scorrimento**". Si considera "**strada a scorrimento**" quella strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici. Esse devono avere semafori a tutti gli incroci e aree per la sosta solo esterne alla carreggiata. Dunque, l'autovelox fisso e automatico non è consentito sulle normali strade urbane.

Come detto non è necessaria né la presenza degli agenti, né la contestazione



immediata della contravvenzione; pertanto il conducente potrà vedersi recapitata la multa direttamente a casa. Proprio per questo è necessario che l'**uso dell'autovelox** sulle strade urbane a scorrimento sia **autorizzato dal Prefetto** con apposito decreto.

Secondo il tribunale di Firenze **[2]**, la multa per eccesso di velocità, rilevata da autovelox fissi in città, è valida anche se la strada non ha per tutta la sua lunghezza le caratteristiche richieste dalla legge per autorizzare i controlli automatici. Basta infatti che tali caratteristiche ci siano solo in un tratto, quello in cui il rilevatore è installato.

**Fuori dalla città**, questo tipo di autovelox è consentito sulle **strade extraurbane secondarie**, ma a condizione che il tratto di strada sia individuato dal Prefetto.

L'utilizzo invece sulle **autostrade** e sulle **strade extraurbane principali** non è sottoposto a limiti.

Sintetizzando, l'uso dell'autovelox nei centri urbani è consentito solo con le postazioni mobili alla presenza della polizia; le postazioni fisse e automatiche sono possibili solo sulle strade a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.

## **Autovelox in città sulle strade pericolose**

Il Comune che decide di installare un misuratore automatico della velocità su una strada urbana di scorrimento ha necessità del preventivo nulla osta dell'ufficio territoriale del prefetto. Se poi i fotogrammi verranno scattati senza il rispetto delle regole sul controllo remoto dell'eccesso di velocità l'autista potrà contestare la validità delle multe ma non la regolarità dell'installazione. È quanto chiarito dal Tar Lombardia nella sentenza richiamata ad inizio articolo. In particolare anche alla luce del dl 121/2002 i misuratori dell'eccesso di velocità possono essere posizionati in città solo sulle strade urbane di scorrimento specificamente autorizzate.

### **Note:**

**[1]** Tar Lombardia sent. n. 1824/2019.

**[2]** Trib. Firenze, sent. n. 194 del 20.01.2016.